



**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento**

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mail: architetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

Prot. n.1027

Agrigento, 23/10/2026

**All'On.le Assessore regionale dei Beni Culturali
e dell'Identità Siciliana**
PEC: assessorato.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Al Dirigente Generale del Dipartimento regionale
dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana**
PEC: dipartimento.beni.culturali@certmail.regione.sicilia.it

**Al Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali
di Agrigento**
PEC: sopriag@certmail.regione.sicilia.it

e, p.c.

All'On.le Presidente della Regione Siciliana
PEC: presidente@certmail.regione.sicilia.it

All'On.le Presidente dell'Assemblea Regionale Siciliana
PEC: gabinetto.ars@pec.it

OGGETTO: Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento – Disciplina delle «Aree di recupero» di cui all'art. 20 delle Norme di Attuazione, come sostituito dal D.A. n. 25/GAB del 10 giugno 2026 (G.U.R.S. Parte I n. 28 del 26 giugno 2026) – Disposizione di servizio della Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento prot. n. 8552 del 14 settembre 2026. Osservazioni e richieste.

Lo scrivente Ordine, nell'esercizio delle funzioni istituzionali di rappresentanza degli iscritti e di vigilanza sul corretto esercizio della professione, a seguito delle innumerevoli e quotidiane segnalazioni pervenute dai propri iscritti in ordine all'istruttoria delle istanze paesaggistiche relative a immobili ricadenti nelle «Aree di recupero» individuate dal Piano Paesaggistico della provincia di Agrigento, rappresenta quanto segue.

1. Premesse

1. Con nota prot. n. 728 del 28 luglio 2026, che qui si richiama integralmente, questo Ordine ha richiesto un urgente incontro al fine di affrontare le gravi criticità riscontrate nella definizione delle istanze di parere e di autorizzazione paesaggistica, i cui tempi di conclusione giungono talora a sfiorare i dodici mesi, a fronte dei termini stabiliti dall'art. 146 del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 (di seguito «Codice»), dall'art. 2 della L. 7 agosto 1990, n. 241, nonché del termine di 120 giorni indicato dalla stessa Soprintendenza nella propria modulistica.
2. Permane una significativa carenza di personale tecnico in servizio presso la Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento, con particolare riferimento a funzionari in possesso della qualifica di architetto. Si rammenta, al riguardo, che l'art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 riserva alla professione di architetto le opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico e il restauro e ripristino degli edifici di interesse storico-artistico, e che l'art. 9-bis del Codice richiede, per gli interventi sui beni culturali, professionalità in possesso di adeguata formazione ed esperienza. Pur trattandosi di disposizioni riferite all'attività progettuale, esse esprimono un principio di coerenza



**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento**

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mail: architetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

tra la natura delle valutazioni richieste e il profilo professionale di chi le compie, che si auspica trovi riscontro anche nell'assegnazione delle responsabilità istruttorie e delle posizioni organizzative.

3. Numerosi Comuni, nell'ambito dei procedimenti di accertamento di conformità di cui all'art. 36-bis del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, trasmettono le richieste di parere alla Soprintendenza a mezzo PEC o tramite SUAP, anziché attraverso la piattaforma regionale «Paesaggistica Sicilia». Tale prassi incide negativamente sulla tracciabilità delle istanze e sul computo del termine perentorio di novanta giorni previsto dal comma 4 del citato articolo, decorso il quale si forma il silenzio-assenso, generando incertezza tanto per l'Amministrazione quanto per i privati.
4. L'art. 145, comma 4, del Codice, unitamente all'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano Paesaggistico, impone ai Comuni di conformare o adeguare i propri strumenti urbanistici alle previsioni del Piano entro due anni dalla sua approvazione, avvenuta con D.A. n. 64/GAB del 30 settembre 2021. Il termine è scaduto sin dal 2023 senza che risulti, allo stato, alcun adempimento da parte dei Comuni della provincia, né l'attivazione dei poteri sostitutivi. In tale contesto, l'entrata in vigore della L.R. 13 agosto 2020, n. 19 ha ulteriormente spostato l'orizzonte temporale della pianificazione comunale verso la formazione dei nuovi Piani Urbanistici Generali (PUG).
5. Questo Ordine ha acquisito conoscenza, per via informale e non a seguito di comunicazione istituzionale, della disposizione di servizio del Soprintendente prot. n. 8552 del 14 settembre 2026, di cui si è richiesta copia formale con nota pec prot. 979 del 15/10/2026 di cui non si è avuto riscontro, recante «Disposizione di servizio in merito alle “Aree di recupero” individuate dal Piano Paesaggistico degli Ambiti 2, 3, 5, 6, 10, 11 e 15 ricadenti nella provincia di Agrigento», indirizzata al personale tecnico delle UU.OO. 2 e 3 e, per conoscenza, al Dipartimento regionale. Essa ha già generato rilevanti difficoltà applicative, segnalate dagli iscritti con riferimento a specifiche e puntuali istanze in corso di istruttoria.

2. Il quadro normativo: l'art. 20 delle Norme di Attuazione

2.1 – Il testo originario. L'art. 20 delle Norme di Attuazione del Piano, approvato con D.A. n. 64/GAB del 30 settembre 2021 (G.U.R.S. n. 49 del 29 ottobre 2021), dopo aver elencato alle lettere da a) ad e) gli interventi consentiti nelle aree di recupero, ivi comprese le «nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio» negli aggregati edilizi e nei tessuti a elevata criticità, così disponeva:

«Tali prescrizioni sono esecutive nelle more della redazione o adeguamento degli strumenti urbanistici e sono attuate dalla Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela.

Nelle aree individuate come beni paesaggistici ai sensi dell'art. 134 del Codice, nelle more della redazione dei piani di recupero da parte dei Comuni, non sono consentite le nuove costruzioni.»

Nel regime originario, dunque, le categorie di intervento elencate erano espressamente qualificate come immediatamente esecutive nelle more della pianificazione comunale; il solo limite operante nelle aree vincolate riguardava le nuove costruzioni.

2.2 – Il testo vigente. L'art. 2 del D.A. n. 25/GAB del 10 giugno 2026 ha sostituito integralmente l'art. 20 con il testo di cui all'Allegato «A», che così dispone:

Aree di recupero



**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento**

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mail: architetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali, di iniziativa pubblica o privata. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate e motivate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel Piano.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- *interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;*
- *interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;*
- *interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;*
- *interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;*
- *nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale, a condizione che siano previste dagli strumenti urbanistici attuativi comunali di recupero e/o di riqualificazione paesaggistico-ambientale;*
- *relativamente ai detrattori ambientali in senso stretto, anch'essi soggetti alla disciplina del recupero, quali ad esempio cave non più in esercizio e discariche dismesse, gli interventi dovranno fare espresso riferimento alle tecniche dettate dall'ingegneria naturalistica, maggiormente compatibili dal punto di vista paesaggistico-ambientale. È consentito, qualora ne sia documentata la necessità per il consolidamento e la messa in sicurezza dei fronti di cava, il rimodellamento dei fronti stessi, con le limitazioni di cui al successivo Titolo V. Inoltre, è consentita nelle cave dismesse la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia, a condizione che i progetti contengano la dimensione integrata del recupero ambientale e della tutela delle componenti del paesaggio in relazione all'intera cava.*

Qualora le aree per le quali è indicato il regime del Recupero comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano Paesaggistico, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

2.3 – Rilievi comparativi. Dal confronto tra i due testi emergono i seguenti elementi, rilevanti ai fini delle presenti osservazioni:

- a) la disciplina del recupero può essere attuata mediante strumenti urbanistici di iniziativa pubblica o privata;
- b) l'unica categoria di intervento la cui ammissibilità è espressamente subordinata alla previa approvazione dello strumento attuativo è quella delle *nuove costruzioni* (quinto alinea);
- c) sono state soppresse sia la clausola di esecutività «nelle more», sia il divieto di nuove costruzioni riferito alle aree tutelate ai sensi dell'art. 134 del Codice, assorbito dalla condizione generale di cui al punto precedente;



**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento**

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mail: architetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

- d) il testo vigente **non contiene** alcuna disposizione che, nelle more della pianificazione attuativa, limiti gli interventi sull'edilizia esistente a quelli che «non modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi», né utilizza l'avverbio «esclusivamente».

Ne consegue che, in forza degli artt. 143, comma 9, e 145, comma 3, del Codice, nonché dell'art. 19, comma 8-bis, della L.R. n. 19/2020, le prescrizioni del Piano sono cogenti e immediatamente prevalenti: gli interventi di cui al primo, secondo, terzo, quarto e sesto alinea sono pertanto direttamente assentibili, previa valutazione in concreto della compatibilità paesaggistica, senza necessità di previa pianificazione attuativa.

3. Rilievi sulla disposizione di servizio prot. n. 8552 del 14 settembre 2026

La disposizione di servizio stabilisce, in sintesi, che, nelle more dell'approvazione dei piani attuativi di recupero: (i) siano istruite secondo la normativa vigente le sole istanze relative a interventi rientranti nelle categorie consentite «che, comunque, non comportino modificazioni dell'aspetto esteriore dei luoghi» (punto 1); (ii) le istanze di autorizzazione paesaggistica e di accertamento di compatibilità paesaggistica in sanatoria relative a interventi che comportino modificazioni dell'assetto edilizio e/o dell'aspetto esteriore dei luoghi siano «rigettate» per carenza del presupposto pianificatorio, previo preavviso ex art. 10-bis della L. n. 241/1990 (punti 2-5). Al riguardo si osserva quanto segue.

3.1 – Attribuzione all'art. 20 di un contenuto non previsto. Nelle premesse della disposizione si afferma che la disciplina dell'art. 20 consentirebbe, nelle more, «esclusivamente interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente, purché tali interventi non modifichino l'aspetto esteriore dei luoghi», con riferimento all'«ultima formulazione a seguito del D.A. n. xx del xx/xx/26». Tale contenuto non trova riscontro nel testo vigente, come sostituito dal D.A. n. 25/GAB/2026 (cfr. § 2.3), e il riferimento normativo indicato risulta, peraltro, incompleto. Una disposizione di servizio, quale atto interno di organizzazione dell'attività istruttoria, non può introdurre limitazioni ulteriori rispetto a quelle stabilite dal Piano Paesaggistico, approvato con decreto assessoriale ai sensi degli artt. 135 e 143 del Codice, senza porsi in contrasto con il principio di legalità dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.; art. 1 L. n. 241/1990).

3.2 – Sostanziale svuotamento della funzione autorizzatoria. Ai sensi dell'art. 149, comma 1, lett. a), del Codice, gli interventi che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici non sono soggetti ad autorizzazione paesaggistica. Ammettere all'istruttoria ordinaria le sole istanze relative a interventi che «non comportino modificazioni dell'aspetto esteriore dei luoghi» significa, di fatto, limitare la valutazione ai soli interventi che dell'autorizzazione non necessitano, precludendo ogni intervento che la richieda. Ciò contrasta con la previsione espressa del quarto alinea dell'art. 20, che ammette la ristrutturazione edilizia, la quale per definizione (art. 3, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 380/2001, recepito dall'art. 1 della L.R. 10 agosto 2016, n. 16) può comportare modifiche dell'organismo edilizio e dei prospetti, e con l'impianto stesso dell'art. 146 del Codice, che impone una valutazione in concreto della compatibilità dell'intervento con i valori tutelati.

3.3 – Automatismo del diniego e funzione del preavviso ex art. 10-bis. La disposizione predetermina l'esito dei procedimenti («l'istanza va rigettata»), riducendo la comunicazione dei motivi ostativi a un adempimento meramente formale, in contrasto con la funzione partecipativa e collaborativa che l'art. 10-bis della L. n. 241/1990 assegna a tale fase e con l'obbligo di motivazione di cui all'art. 3 della medesima legge. Si osserva, inoltre, che il provvedimento conclusivo, anche in assenza di osservazioni, deve in ogni caso essere comunicato all'interessato, ai fini della sua efficacia (art. 21-bis L. n. 241/1990).



**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento**

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mail: architetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

e della decorrenza dei termini di impugnazione: la previsione del punto 5), secondo cui si procederebbe «senza necessità di ulteriore comunicazione all'interessato», necessita pertanto di chiarimento.

3.4 – Accertamento di compatibilità paesaggistica e art. 36-bis D.P.R. n. 380/2001. L'art. 36-bis, comma 4, del D.P.R. n. 380/2001, recepito nell'ordinamento regionale dalla L.R. 18 novembre 2024, n. 27, prevede il parere vincolante della Soprintendenza sulla compatibilità paesaggistica degli interventi, «anche in caso di lavori che abbiano determinato la creazione di superfici utili o volumi», da rendersi entro il termine perentorio di novanta giorni, decorso il quale si forma il silenzio-assenso; la norma si applica espressamente «anche nei casi in cui gli interventi [...] risultino incompatibili con il vincolo paesaggistico apposto in data successiva alla loro realizzazione». Le aree di recupero sono state perimetrate con il Piano adottato nel 2013 e approvato nel 2021, e dunque in data successiva alla realizzazione di gran parte del patrimonio edilizio in esse ricadente. Un diniego fondato esclusivamente sull'assenza dello strumento attuativo, prescindendo dalla valutazione in concreto dell'intervento, risulta difficilmente conciliabile con tale disciplina.

3.5 – Istanze di condono edilizio. La disposizione non menziona espressamente le istanze di condono edilizio presentate ai sensi della L. n. 47/1985 (recepita con L.R. n. 37/1985) e dell'art. 39 della L. n. 724/1994, ma la sua formulazione generale («le istanze riguardanti immobili, o parti di essi, ricadenti nelle Aree di recupero») ne rende concreto il rischio di applicazione estensiva. Per tali istanze il parere dell'autorità preposta alla tutela è reso ai sensi dell'art. 32 della L. n. 47/1985 ed è dovuto anche in presenza di vincolo sopravvenuto, da valutarsi al momento dell'esame della domanda (Cons. Stato, Ad. Plen., 22 luglio 1999, n. 20); la preclusione assoluta di cui all'art. 33 opera invece soltanto per i vincoli imposti prima dell'esecuzione delle opere. Il parere sul condono ha ad oggetto la compatibilità di un manufatto già esistente, edificato in data anteriore al 1° ottobre 1983 o al 31 dicembre 1993, e non può essere assimilato all'assenso a una «nuova costruzione». Si dà atto, del resto, che costituisce prassi consolidata della Soprintendenza il rilascio di pareri favorevoli, eventualmente condizionati, sulle istanze di condono relative a fabbricati ricadenti nelle aree di recupero.

3.6 – Effetto sostanziale di blocco a tempo indeterminato. La L.R. n. 19/2020 ha ricondotto i piani di recupero del patrimonio edilizio esistente di cui all'art. 28 della L. 5 agosto 1978, n. 457 nella categoria dei Piani Particolareggiati Attuativi (PPA), che ne hanno valore ed efficacia (art. 30, comma 14, lett. f). I PPA possono essere anche di iniziativa privata (art. 30, comma 2), ma presuppongono la previa perimetrazione da parte del consiglio comunale e l'approvazione secondo il procedimento di cui all'art. 31: la loro formazione resta quindi nella disponibilità dei Comuni, i quali, come rilevato al punto 4 delle premesse, non hanno ancora adempiuto all'obbligo di adeguamento. Subordinare all'approvazione di tali strumenti anche gli interventi sull'edilizia esistente e le sanatorie si traduce in un blocco a tempo indeterminato delle trasformazioni nelle aree interessate, in contrasto con il principio di proporzionalità e con la stessa finalità di riqualificazione perseguita dall'art. 20, che presuppone interventi e non l'immobilità del contesto.

3.7 – Pubblicità della disposizione. La disposizione, pur incidendo in via generale sull'interpretazione e sull'applicazione di norme di piano nei confronti dei privati, non è stata resa pubblica né comunicata agli Ordini professionali. Si richiama, al riguardo, l'art. 12, comma 1, del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33, che impone la pubblicazione delle direttive, circolari e istruzioni che dispongono sui procedimenti o determinano l'interpretazione di norme giuridiche che li riguardano.



**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento**

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mail: architetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

4. Distinzione tra condono edilizio e accertamento di conformità

Al fine di evitare l'indistinta applicazione dei medesimi criteri a istituti eterogenei, si riepilogano sinteticamente le differenze tra condono edilizio e accertamento di conformità, anche sotto il profilo paesaggistico:

Aspetto	Condono edilizio	Accertamento di conformità (artt. 36 e 36-bis D.P.R. 380/2001)
Natura	Istituto straordinario e temporaneo, introdotto con legge speciale «una tantum».	Istituto ordinario e permanente del sistema sanzionatorio edilizio.
Fonti	Capo IV L. 28 febbraio 1985, n. 47, recepita con L.R. 10 agosto 1985, n. 37; art. 39 L. 23 dicembre 1994, n. 724; art. 32 D.L. 30 settembre 2003, n. 269, conv. L. 326/2003.	Art. 36 D.P.R. 380/2001, recepito con modifiche dall'art. 14 L.R. 16/2016; art. 36-bis D.P.R. 380/2001 (D.L. 69/2024, conv. L. 105/2024), recepito dalla L.R. 18 novembre 2024, n. 27.
Termini	Termini di presentazione chiusi: residua esclusivamente la definizione delle istanze pendenti.	Attivabile fino alla scadenza dei termini di cui all'art. 34, comma 1, e comunque fino all'irrogazione delle sanzioni.
Presupposto di conformità	Non richiesto, entro i limiti temporali e volumetrici fissati dalle singole leggi e salve le preclusioni dell'art. 33 L. 47/1985.	Art. 36: doppia conformità (al momento della realizzazione e della domanda). Art. 36-bis: conformità urbanistica alla data della domanda e conformità ai requisiti edilizi vigenti all'epoca della realizzazione.
Profili paesaggistici	Parere dell'autorità preposta al vincolo ex art. 32 L. 47/1985, dovuto anche per il vincolo sopravvenuto (Cons. Stato, Ad. Plen., n. 20/1999). Preclusione ex art. 33 solo per i vincoli imposti prima dell'esecuzione delle opere.	Art. 167, commi 4 e 5, D.Lgs. 42/2004; art. 36-bis, comma 4: parere vincolante della Soprintendenza entro 90 giorni perentori, anche per superfici utili e volumi e anche per vincolo apposto successivamente alla realizzazione.

5. Richieste

Per quanto sopra esposto, lo scrivente Ordine chiede:

- a) al Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, di riesaminare in autotutela la disposizione di servizio prot. n. 8552 del 14 settembre 2026, ovvero di rettificarla, conformandone i contenuti al testo vigente dell'art. 20 delle Norme di Attuazione, come sostituito dal D.A. n. 25/GAB/2026;
- b) all'On.le Assessore e al Dirigente Generale, di emanare una direttiva interpretativa uniforme, rivolta a tutte le Soprintendenze interessate dal D.A. n. 25/GAB/2026, che chiarisca:



**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento**

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mail: architetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

- i. che, nelle more della pianificazione attuativa, gli interventi di cui al primo, secondo, terzo, quarto e sesto alinea dell'art. 20 sono direttamente assentibili, previa valutazione in concreto della compatibilità paesaggistica, e che la condizione della previa pianificazione attuativa riguarda esclusivamente le nuove costruzioni;
 - ii. che gli interventi di ristrutturazione edilizia comportanti modifiche dell'aspetto esteriore non sono, per ciò solo, esclusi dall'ambito degli interventi consentiti;
 - iii. che la sola inclusione di un immobile in un'area di recupero non costituisce causa ostativa automatica al rilascio del parere di compatibilità paesaggistica sulle istanze di condono edilizio (art. 32 L. n. 47/1985; art. 39 L. n. 724/1994) e sulle istanze di accertamento di compatibilità paesaggistica (art. 167 del Codice; art. 36-bis, comma 4, D.P.R. n. 380/2001), da valutarsi caso per caso;
- c) di valutare l'integrazione dell'art. 20 delle Norme di Attuazione secondo la proposta di cui al successivo § 6;
 - d) di sollecitare i Comuni all'adeguamento degli strumenti urbanistici ai sensi dell'art. 145, comma 4, del Codice, promuovendo altresì la formazione di PPA, anche di iniziativa privata, nelle aree di recupero, e di richiamare i Comuni all'utilizzo esclusivo della piattaforma «Paesaggistica Sicilia» per la trasmissione delle richieste di parere;
 - e) di adottare misure urgenti di potenziamento dell'organico tecnico della Soprintendenza di Agrigento, con particolare riferimento a funzionari architetti;
 - f) di comunicare tempestivamente agli Ordini professionali le disposizioni di carattere generale incidenti sull'istruttoria delle istanze, e di convocare con urgenza il tavolo tecnico già richiesto con la nota prot. n. 728 del 28 luglio 2026.

6. Proposta di integrazione dell'art. 20 delle Norme di Attuazione

Si propone di integrare il testo vigente dell'art. 20 con i due capoversi di seguito evidenziati **in grassetto**, da inserire dopo l'elenco degli interventi consentiti:

Aree di recupero

Sono costituite da aree interessate da processi di trasformazione intensi e disordinati, caratterizzati dalla presenza di attività o di usi che compromettono il paesaggio e danneggiano risorse e beni di tipo naturalistico e storico-culturale.

Tali aree sono soggette alla disciplina del recupero da attuare attraverso specifiche norme degli strumenti urbanistici comunali, di iniziativa pubblica o privata. All'interno di tali piani potranno prevedersi, per giustificate ragioni connesse alla necessità di una organica regolamentazione urbanistica, limitate e motivate variazioni dei perimetri delle aree di recupero individuati nel Piano.

Gli interventi devono essere indirizzati alla riqualificazione, al ripristino e al restauro dei beni, dei valori paesaggistici e ambientali manomessi o degradati.

Sono consentiti:

- *interventi finalizzati alla riqualificazione dei detrattori, al recupero dei caratteri e dei valori paesaggistico-ambientali degradati e alla ricostituzione del paesaggio alterato;*
- *interventi tesi all'incremento del patrimonio vegetale, alla realizzazione di attrezzature ed impianti e di opere infrastrutturali compatibili con l'ambiente e il paesaggio;*



**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento**

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mail: architetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

- interventi volti a promuovere adeguate misure di mitigazione degli effetti negativi anche mediante l'uso di appropriati elementi di schermatura, utilizzando essenze arboree e/o arbustive dei climax locali;
- interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di ristrutturazione dell'edilizia esistente;
- nuove costruzioni compatibili con le destinazioni d'uso e con i caratteri del paesaggio nelle aree costituite da aggregati edilizi, periferie o tessuti urbani con elevata criticità paesaggistico-ambientale, a condizione che siano previste dagli strumenti urbanistici attuativi comunali di recupero e/o di riqualificazione paesaggistico-ambientale;
- relativamente ai detrattori ambientali in senso stretto, anch'essi soggetti alla disciplina del recupero, quali ad esempio cave non più in esercizio e discariche dismesse, gli interventi dovranno fare espresso riferimento alle tecniche dettate dall'ingegneria naturalistica, maggiormente compatibili dal punto di vista paesaggistico-ambientale. È consentito, qualora ne sia documentata la necessità per il consolidamento e la messa in sicurezza dei fronti di cava, il rimodellamento dei fronti stessi, con le limitazioni di cui al successivo Titolo V. Inoltre, è consentita nelle cave dismesse la realizzazione di impianti fotovoltaici per la produzione di energia, a condizione che i progetti contengano la dimensione integrata del recupero ambientale e della tutela delle componenti del paesaggio in relazione all'intera cava.

Nelle more della redazione o dell'adeguamento degli strumenti urbanistici, le prescrizioni di cui al presente articolo sono immediatamente esecutive e sono attuate dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali qualora riguardino aree soggette a tutela. Nelle medesime more, gli interventi sull'edilizia esistente di cui al quarto alinea, ivi compresi quelli che comportino modificazioni dell'aspetto esteriore, sono valutati in concreto in relazione alla loro compatibilità con i valori paesaggistici tutelati e con gli obiettivi di riqualificazione di cui al presente articolo.

La ricadenza dell'immobile in un'area di recupero non costituisce, di per sé, causa ostativa all'espressione del parere di compatibilità paesaggistica sulle istanze di condono edilizio presentate ai sensi della legge 28 febbraio 1985, n. 47, come recepita dalla legge regionale 10 agosto 1985, n. 37, e dell'art. 39 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, né sulle istanze di accertamento della compatibilità paesaggistica di cui all'art. 167 del Codice e all'art. 36-bis, comma 4, del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. La relativa valutazione è condotta in concreto, avuto riguardo agli obiettivi di riqualificazione di cui al presente articolo, anche mediante la prescrizione di misure di mitigazione e di migliore inserimento paesaggistico.

Qualora le aree per le quali è indicato il regime del Recupero comprendano zone classificate come A e B negli strumenti urbanistici vigenti alla data di adozione del presente Piano Paesaggistico, queste, così come ivi perimetrate, sono comunque soggette al livello di tutela 1.

Nel confermare la piena disponibilità dell'Ordine a un confronto tecnico costruttivo, finalizzato a coniugare l'effettiva tutela del paesaggio con la certezza dei procedimenti, si resta in attesa di cortese, sollecito riscontro e si porgono distinti saluti.

**Il Segretario
Arch. Giuseppe Mazzotta**



**Il Presidente
Arch. Alfonso Cimino**



**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento**

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mail: architetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it

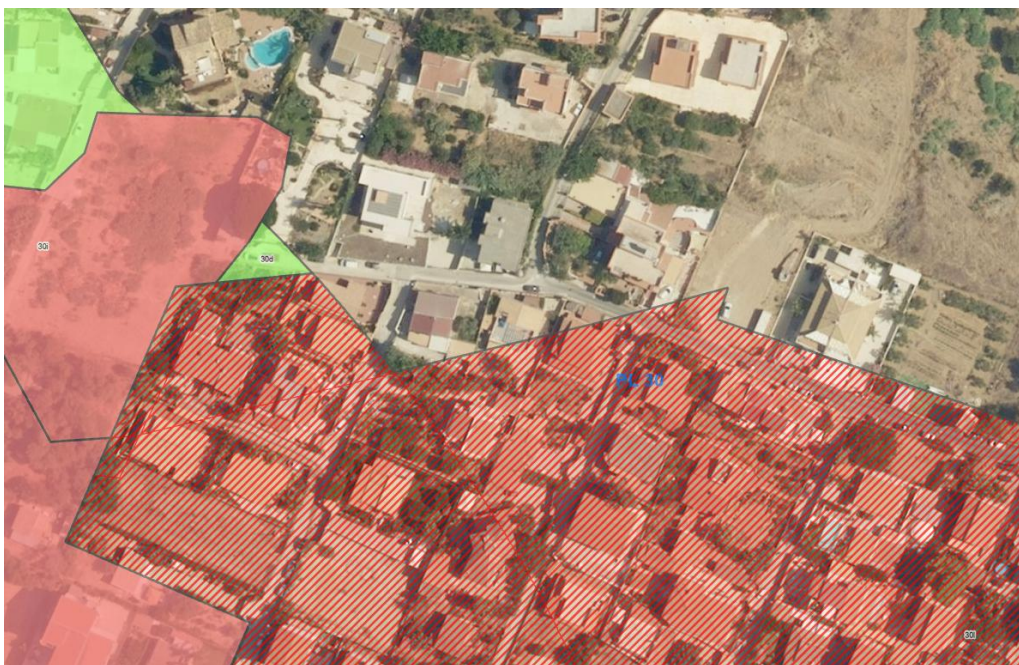
Allegati:

1. stralci cartografici del Piano Paesaggistico con individuazione delle aree di recupero (n. 3 tavole).

ALLEGATO – STRALCI CARTOGRAFICI: AREE DI RECUPERO



Legenda: area di recupero (art. 20 N.d.A.)

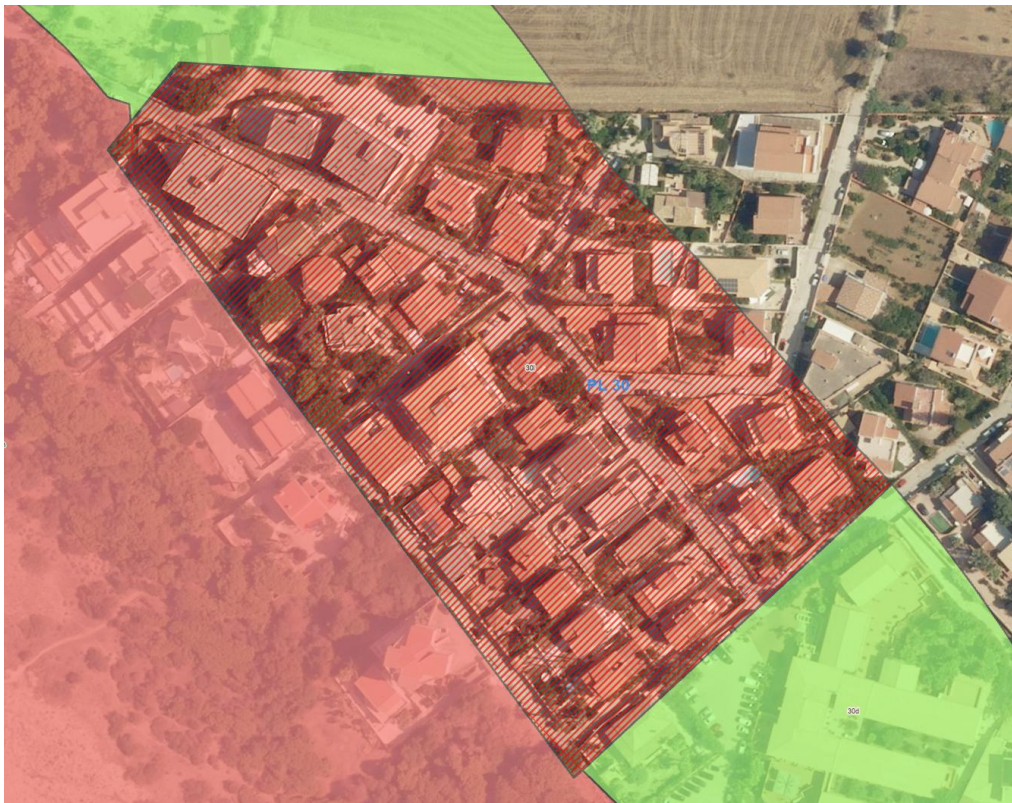


Tav. 1

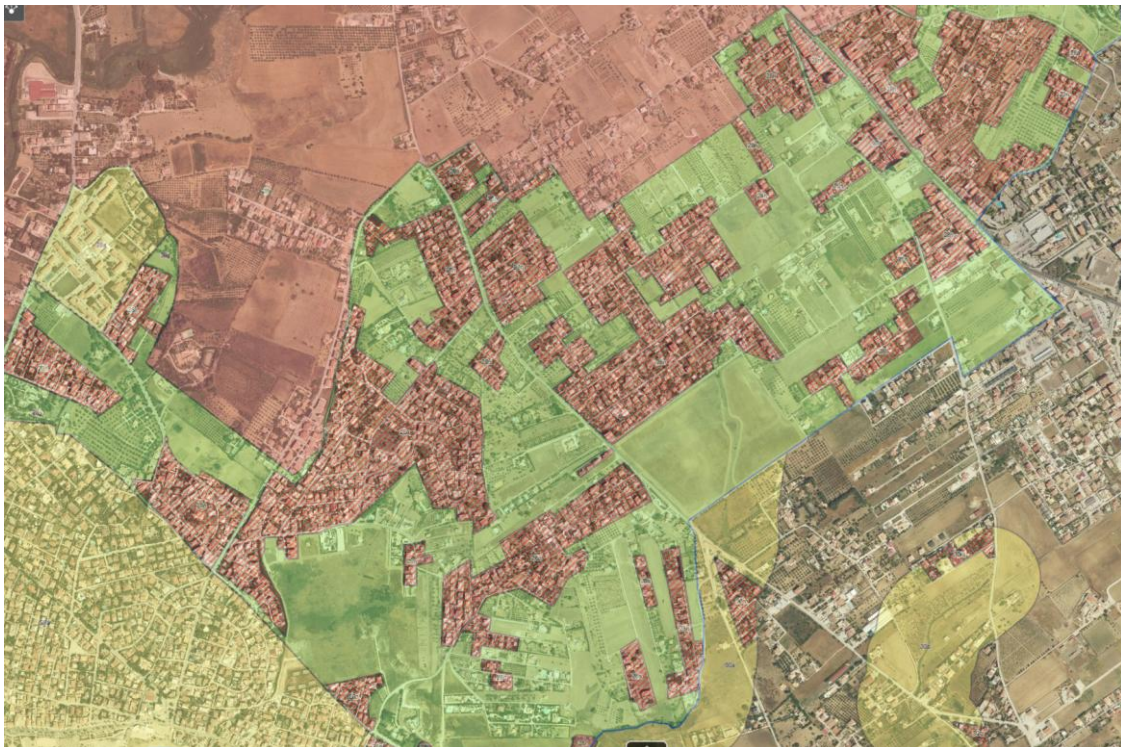


**Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
della Provincia di Agrigento**

via Gaglio n°1 92100 Agrigento - tel. 0922-22931- e mail: architetti@agrigento.archiworld.it - sito: www.ordinearchitettiagrigento.it



Tav. 2



Tav. 3